



CITTA' DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TOPONOMASTICA

E LA

NUMERAZIONE CIVICA

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Premesso che uno dei compiti fondamentali di un'Amministrazione Comunale è quello di espletare le procedure per la denominazione di nuove aree di pubblica circolazione, variare le denominazioni già esistenti (con estensioni, rettifiche e precisazioni), installare iscrizioni storiche, tradizionali o commemorative, ecc. – rif. Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228 – “*Ordinamento dell’Anagrafe e della popolazione residente*”,

1. *Il presente Regolamento ha la finalità di:*

- Richiamare le disposizioni normative di livello superiore che disciplinano la materia della numerazione civica;
- Definire le modalità di gestione della numerazione civica nel Comune di Martina Franca;
- Definire le relazioni organizzative tra Pianificazione Urbanistica, Toponomastica, Segnaletica Stradale, Numerazione Civica, Anagrafe della popolazione, Sistema Informativo Territoriale;
- Definire il sistema sanzionatorio;
- Tutelare la toponomastica esistente nel territorio, nel rispetto delle norme vigenti, rispettando l'identità culturale, civile e storica, i toponimi tradizionali dei catasti storici, oltre quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie.

Art. 2 – Riferimenti Normativi

1. *La materia della numerazione civica è disciplinata da:*

- Legge e Regolamento anagrafico - Legge 24.12.1954, n. 1228 - Art. 10
- Legge e Regolamento anagrafico - Legge 24.12.1954, n. 1228 - Art. 11
- D.P.R. 30.05. 1989 n. 223 - Capo VII - Art. 41
- D.P.R. 30.05. 1989 n. 223 - Capo VII - Art. 42
- D.P.R. 30.05. 1989 n. 223 - Capo IX - Art. 51
- Avvertenze e note illustrative al Regolamento Anagrafico, formulate dalla Commissione di studio istituita presso l'ISTAT con Delibera presidenziale n. 49/AA.GG. del 21.08.1982 (comma 31 e 32);
- Istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico, pubblicate dall'ISTAT nella Collana Metodi e norme, serie B - n. 29, edizione 1992.
- Art. 2 e Art. 3, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazione, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221;
- Circolare Istat n. 912/2014/P del 15 gennaio 2014;
- DPCM 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 167 del 19 luglio 2016 con il quale è stato istituito L'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCUSU).

2. *Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che permettano la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.*

Art. 3 – Definizioni

1. Area di circolazione

Per area di circolazione s'intende ogni spazio di suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità carraia o pedonale (Strada statale, Strada provinciale, Strada Comunale, Strada Vicinale comunale, Strada vicinale privata). Ogni Area di Circolazione deve avere una propria denominazione, da indicarsi, in loco, su apposita targa.

2. Toponimo (indirizzo)

Rappresenta il codice pubblico costituito dalla specie (**DUG** - *Denominazione urbanistica Generica*) che identifica la tipologia di area di circolazione (Via, piazza, salita, eccetera) dalla denominazione (**DUF** - *Denominazione Urbanistica Ufficiale*) e dal numero civico e interno, che permette di individuare univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell'anagrafe immobiliare.

3. Centro abitato

E' definito come un aggregato di case contigue, con interposte strade, piazze e simili, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici, quali ad esempio chiese, negozi, bar stazioni dei bus; il centro abitato svolge quindi la funzione di luogo di raccolta e di aggregazione sociale, per cui le persone convengono dai dintorni per le più svariate esigenze.

4. Nucleo abitato

E' definito come una località abitata da almeno cinque famiglie, senza servizi ed esercizi pubblici, ed avente una distanza fra le abitazioni non superiore ai 30 metri e comunque non superiori alla distanza fra il nucleo e la prima casa palesemente isolata.

5. Nuclei abitati temporanei

Si intendono insediamenti non permanenti, dove siano presenti almeno dieci abitazioni, occupate solo in determinati periodi dell'anno.

6. Case sparse

Si parla di case sparse quando la dispersione delle abitazioni è tale da non poter rientrare nei due casi precedenti, che NON devono essere delimitate a livello topografico.

7. Unità ecografiche

Per Unità Ecografica Semplice s'intende l'abitazione, l'esercizio, il laboratorio, il negozio, l'ufficio e simili e comunque qualsiasi unità immobiliare a cui è attribuita una destinazione urbanistica o catastale. Tali unità possono trovarsi raggruppate in un fabbricato (**Unità Ecografica Complessa**).

8. Lo stradario

E' l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune con la denominazione indicata in forma estesa.

9. La numerazione civica

E' costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dell'area di circolazione alle unità ecografiche semplici.

10. Accesso

Si definisce accesso su un'area di circolazione ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione.

Sono pertanto da considerare accessi su strada: gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli; le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica o aperte al pubblico; porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all'area di viabilità.

Gli accessi su area di circolazione pubblica o aperta al pubblico possono essere diretti o indiretti:

- sono diretti quando dall'apertura su strada si accede direttamente all'immobile o immobili interessati;

- sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede ad una corte privata, sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

Quando un immobile presenta più accessi che conducono, anche da aree di circolazione diverse, alle medesime unità ecografiche, deve essere individuato l'accesso qualificato come principale, mentre tutti gli altri saranno qualificati come secondari. L'ingresso principale è quello nel quale risultano iscritti i residenti (o la maggioranza di essi) o, in mancanza di residenti, quello più usato.

11. Numero Civico

Il numero civico è l'elemento identificativo univoco di ogni accesso esterno che dall'area di circolazione immette direttamente o indirettamente alle unità ecografiche. È costituito da un numero arabo, eventualmente seguito da un esponente letterale (/A, /B, ecc.) o da un suffisso di ripetuto (bis, ter, ecc.).

12. Numerazione interna

Per individuare facilmente le unità ecografiche semplici alle quali non si acceda direttamente dalle aree di circolazione è necessario contrassegnare le stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili che da scale interne è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno. L'insieme dei simboli in questione (numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi) costituisce la numerazione interna. La **numerazione interna** contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

Titolo II – TOPONOMASTICA

Art. 4 – Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.

Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

Le strade vicinali private, se aperte al pubblico transito, pedoni inclusi, devono avere una loro denominazione.

Art. 5 – Criteri per la determinazione di aree di circolazione e degli impianti pubblici

La nuova toponimia da attribuirsi nell'intero territorio comunale dovrà presentare carattere di omogeneità, storiche, geografiche od altro.

La denominazione delle nuove aree di circolazione, in ogni caso, dovrà dare testimonianza dello sviluppo della città, legando anche la nuova toponimia a fatti, avvenimenti sociali della storia cittadina, nazionale e internazionale.

Prima di ogni attribuzione di nuovi toponimi dovrà essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria, e per le nuove aree di circolazione dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò avrà valore puramente indicativo.

I nuovi nomi da assegnare avranno preferenza se sono strettamente correlati alla storia della città ed al suo territorio.

Art. 6 – Competenza

L'iniziativa e l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'ufficio Toponomastica, al quale è riservata in via esclusiva la competenza circa la tipologia della DUG (denominazione urbanistica generica), ossia vie, viali, piazze, vicoli, parchi larghi, ecc. Delle aree di circolazione da denominare.

All'Ufficio Toponomastica spettano gli adempimenti topografici ed ecografici, in conformità alle direttive dell'ISTAT, coordina con altri servizi comunali alla redazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base. Cura in particolare la formazione delle basi territoriali che comprendono la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, la formazione dello stradario, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in aree sub-comunali a valenza amministrativa e funzionale (circostrizioni, quartieri/zone territoriali), aree di censimento, sezioni di censimento, sezioni elettorali e le delimitazioni delle località abitate.

All'Ufficio Toponomastica competono:

- le istruttorie relative alle denominazioni di nuove aree di circolazione o di modifiche a quelle esistenti, da sottoporre con deliberazione alla Giunta Comunale per l'approvazione (circolare M.I.A.C.E.L. del Ministero dell'Interno N. 10 del 08.03.1991);
- le certificazioni di toponomastica;
- gli aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute sui fabbricati, sulla base della documentazione trasmessa dall'Urbanistica e/o dal SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive;
- l'istruttoria degli adempimenti prescritti dalle norme speciali in materia, coordinando i necessari

collegamenti con gli uffici, in particolare i rapporti con il comando di polizia municipale per la identificazione della localizzazione e posa in opera del materiale toponomastico in conformità all'art. 133 del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 7 – Divieti

E' recepito il divieto di intitolare i toponimi a persone decedute da meno di dieci anni, fatti salvi I casi atipici di competenza della Prefettura per procedere con l'intitolazione in deroga.

Art. 8 – Diritto di iniziativa

Le proposte di denominazione oltre a quelle espresse di competenza degli organismi istituzionali possono esse presentate da:

Associazioni a carattere nazionale o locale – partiti politici – istituti – circolo – organizzazioni sindacali – comitati di cittadini costituiti da almeno 50 rappresentanti.

Tali proposte di iniziativa potranno essere formulate in maniera puntuale, ovvero con indicazione precisa della via da denominare, o in linguaggio semplice anche generico, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune la liberalità di determinare la specifica localizzazione. Sarà considerata particolarmente significativa, integrativa alla proposta generica, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre conto dei criteri fissati dal presente regolamento.

Art. 9 – Modifica di denominazione esistente – profilo operativo

Le proposte di modifica delle denominazione esistente, debitamente motivate, devono essere approvate dall'organo istituzionale e nei casi previsti dalle norme, devono ottenere l'autorizzazione della *Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto*.

In tali condizioni, le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente.

L'Ufficio Anagrafe, in conseguenza della variazione della denominazione, è autorizzato a procedere d'ufficio ad effettuare il cambio di indirizzo dei cittadini residenti nell'area di circolazione interessata dalla variazione, nel rispetto delle procedure definite dalla L. 241/2000 e s.m.i.

Art. 10 – Targhe viarie e identificative di toponimo – modalità operativa

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune;

Per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, sul lato sx rispetto a chi imbocca la strada.

Art. 11 – Stradario

L'Ufficio Toponomastica deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 12 – Informazioni contenute nello stradario

Le informazione da inserire nello stradario sono quelle richieste per l'Archivio nazionale delle strade urbane (ANNCSU). Esso deve contenere almeno le seguenti informazioni per ogni area di circolazione:

1. Specie dell'area di circolazione secondo le seguenti denominazioni urbanistiche generiche: corso, via, vico, viale, largo, piazza, piazzetta, sentiero, strada privata, strada vicinale, ecc.;

2. Denominazione;
3. Numerazione civica: lato destro, lato sinistro;
4. Sezione di censimento: suddivisione del territorio comprendente l'area di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT;
5. Sezione elettorale: suddivisione del territorio comprendente alcune vie o parte di esse, dove risiede un certo numero di elettori, che hanno in comune il luogo di riunione per l'esercizio del voto.

Art. 13 – Aggiornamento stradario

Gli uffici competenti dovranno segnalare l'Ufficio toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare.

Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le infrastrutture devono pervenire all'ufficio toponomastica prima dell'assegnazione della numerazione civica.

L'ufficio toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le più moderne tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operanti alla cartografia da parte del settore urbanistica.

Art. 14 – Criteri per l'elencazione delle denominazioni delle aree di circolazione nello stradario e nel viario

Ogni area di circolazione è distinta dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area (via, viale, largo, piazza, ecc), dalla denominazione ufficiale, che comprende eventuali complementi alla denominazione (per esempio, i titoli onorifici per i nomi propri) e da un codice numerico univoco assegnato dal servizio toponomastica, chiave di collegamento fra lo stradario e il viario.

Nello stradario l'elencazione delle aree di circolazione deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:

- le aree di circolazione intitolate a persone devono riportare per esteso il nome proprio e il cognome, senza abbreviazioni ed essere elencate in ordine alfabetico di cognome. Per i cognomi contenenti particelle d'inizio, l'elencazione deve tener conto della particella come parte integrante del cognome;
- non deve essere presa in considerazione la particella che precede un sostantivo;
- le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, anche se contenenti nomi di persona, devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa;
- le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se il termine san, sant', santo/a (es. San Giovanni) facesse parte del nome (Sangiovanni). Le aree intitolate a date (es. XX Settembre) o comprendente numeri (es. 4 fontane) devono essere scritte tutte in lettere (venti settembre, quattro fontane);
- le strade provinciali, regionali o statali che attraversano il territorio comunale senza soluzione di continuità devono avere la denominazione urbanistica generica di "strada" e mantenere la sigla P, R, S, maiuscola, nella denominazione seguita senza punti né spazi dal suo numero e dal nome con cui è nota (es. SS 172 via Taranto).

Nel viario l'elencazione delle aree di circolazione deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole (es. Via Dante Alighieri come Alighieri, Piazzetta Conte Ugolino come Ugolino, ecc.).

Titolo III – NUMERAZIONE CIVICA

ART. 15 · ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

1. È obbligo del Comune attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono alle Unità Ecografiche. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari. Sono escluse soltanto le porte delle Chiese, gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia, le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.
2. Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo e numero civico).

ART. 16 - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA

La numerazione civica deve essere effettuata come descritto ai commi seguenti.

All'interno del centro abitato

1. In ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri pari al lato destro ed i numeri dispari all'altro lato.
2. Per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale.
3. Per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale, avendo cura di assegnare i numeri procedendo in senso orario e mantenendo i pari sul lato destro ed i numeri dispari sull'altro lato.
4. In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.

Con riferimento al solo Centro storico:

5. La numerazione civica delle vie conserva la progressione esistente: avrà una progressione di tipo circolare, ovvero inizia da un lato della via (solitamente dal lato dx) e torna indietro dal lato opposto;
6. Per larghi, piazze e piazzette conserva la progressione di tipo circolare;

All'esterno del centro abitato

7. La numerazione delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.
8. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.
9. La numerazione civica esterna può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza o ad attività economiche purché siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione.
10. Sono dotate di numerazione civica le aree con impianti tecnologici, che necessitano di servizi.
11. I brevi tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi vengono definiti rientri; essi mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.

12. L'Ufficio può attribuire nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata numerazione; in caso di necessità può altresì effettuare cambi di numerazione già esistente.

ART. 17 - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA

1. La numerazione degli interni riguarda scale, appartamenti (occupati o meno) ed altri ambienti con ingresso indipendente destinati ad uso non abitativo (uffici, laboratori, ecc.) situati all'interno di un numero civico.
2. L'attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale.
3. Si procede alla numerazione delle scale solo se, all'interno di un determinato numero civico, vi sono più scale. Si procede altresì alla numerazione degli interni se in un determinato numero civico vi sono più interni.
4. L'abitazione monofamiliare, gli edifici destinati esclusivamente ad attività produttive, gli edifici destinati esclusivamente a convivenze (caseme, conventi), ecc. hanno un solo interno, e non sono soggetti all'esposizione dell'indicatore numerico corrispondente.
5. Qualora una unità ecografica abbia due o più entrate, si appone la numerazione su tutte le porte. L'ufficio individua quale è l'interno dell'accesso principale. Per accesso principale s'intende quello più utilizzato.
6. L'identificazione dei cortili avviene mediante numeri romani, quella delle scale mediante lettere maiuscole; quella degli interni mediante numeri arabi.
7. La numerazione degli interni è unica e progressiva per ogni numero civico. Va effettuata partendo dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale dell'edificio (generalmente piano terra o rialzato) verso i piani superiori; terminati i piani superiori, qualora esistessero, si procede alla numerazione dei piani sotterranei o seminterrati dal primo piano sotterraneo al secondo eccetera. Si considerano facenti parte tutti dello stesso piano quegli interni per raggiungere i quali, da un determinato piano dell'edificio, occorre salire o scendere non più di 6 scalini.
8. Dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale si numerano con numeri arabi tutte le unità che hanno accesso diretto all'androne (corridoio, cortile, ecc.) percorrendo lo spazio da sinistra verso destra rispetto la provenienza dalla porta d'ingresso principale; alle eventuali scale che si dovessero incontrare durante il percorso si assegna, nell'ordine da sinistra a destra, una lettera dell'alfabeto. Non va apposta alcuna lettera nel caso di scala unica.
9. Qualora esistessero più scale, "A", "B", "C",, si numerano le unità relative a tutti i piani serviti dalla scala "A" per passare poi alla scala "B", ... etc., continuando nella numerazione progressiva.
10. Per ogni piano da numerare, le unità vengono numerate nell'ordine in cui s'incontreranno percorrendo lo spazio in senso orario rispetto alla posizione di arrivo della rampa della scala sul pianerottolo, quale che sia il senso di rotazione delle scale.
11. Le numerazioni delle scale già presenti all'interno dei numeri civici e apposte secondo criteri diversi da quelli precisati vanno mantenute come erano. L'apposizione dei numeri interni avverrà pertanto, secondo tutte le regole già indicate, a partire dalla scala più a sinistra (anche se questa non è la scala "A").
12. Se c'è un fabbricato con più ingressi (due o più numeri civici della stessa via oppure due più numeri civici di vie diverse), occorre individuare l'ingresso principale e riferire ad esso la numerazione interna. Pertanto gli ingressi secondari risulteranno privi di interni.
13. A due o più appartamenti comunicanti tra loro, attraverso una porta o una scala interna, si assegneranno tanti numeri interni quante sono le porte d'accesso che si aprono sul piano o sul corpo scala.
14. Il cittadino dovrà dichiarare a quale numero interno prendere la residenza (interno principale), gli altri ingressi saranno considerati secondari.

15. Quando da due o più appartamenti situati sullo stesso piano o su più piani, si realizza un'unica unità immobiliare, gli interni continueranno ad esistere, ma uno sarà quello principale mentre gli altri saranno quelli secondari.
16. Quando da una un'unica unità immobiliare si ricavano più appartamenti, ciascuno dotato di proprio accesso indipendente, le nuove unità saranno così individuate: al primo accesso, procedendo da sinistra verso destra, verrà attribuito il numero interno già assegnato precedentemente, e ai successivi lo stesso numero seguito da esponenti numerici quanti sono i nuovi accessi realizzati.
17. Se due appartamenti sovrapposti sono comunicanti internamente mediante una scala diversa da quella del corpo scala, l'attribuzione degli interni è analoga al caso descritto al comma 15.
18. Se c'è una unità non numerata all'interno di uno stabile con numerazione interna valida e progressiva dovrà essere attribuito il numero immediatamente precedente seguito da esponente numerico (ad esempio l'unità mancante è posta tra il 3 e il 4 verrà attribuito l'interno 3/2), con l'unica eccezione per l'unità posta prima dell'interno 1, alla quale sarà assegnato il numero 1/2.
19. Se un fabbricato sorge sulla pubblica via con una o più unità situate a piano terra i cui ingressi sono sulla via e indipendenti dal corpo scala pur mantenendo lo stesso numero civico, alle unità ubicate a piano terra al di fuori del corpo scala dovrà essere attribuito un proprio numero civico.
21. Se un fabbricato identico al punto precedente sorge all'interno di una recinzione ben definita con unico numero civico apposto sul cancello, prima si numerano tutte le unità all'interno del corpo scala principale della costruzione, quindi si procede alla numerazione delle unità esterne sempre in maniera progressiva e sempre da sinistra verso destra in senso orario, come fossero interni della stessa costruzione.
22. Le numerazioni degli interni già presenti all'interno dei numeri civici vanno mantenute come sono, tranne nel caso che, se esistono due o più scalòe, non risulti l'esistenza di numeri interni uguali per due diverse unità immobiliari.

ART. 18 – TIPOLOGIA DELLE TARGHE VIARIE E INDICATORI DI NUMERAZIONE CIVICA

Le scelte delle targhe a denominazione delle vie territoriali e quelle per gli indicatori delle numerazioni civiche per gli accessi alle unità ecografiche esterne, dovranno tener conto della logistica di appartenenza, ovvero le loro tipologie saranno opportunamente individuate, a seconda che trattasi di VIE URBANE o EXTRAURBANE; per quelle urbane, inoltre, l'appartenenza al centro storico determinerà una tipologia specifica di targhe e numeri civici.

ART. 19 - TARGA A DENOMINAZIONE DI VIE, LARGHI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO.

Le lastre dovranno risultare in pietra di apricena, di dimensione L 50 x H 30 cm, opportunamente bisellate sul contorno, con finitura semilucida mediante spazzolatura; saranno caratterizzate da una cornice perimetrale ottenuta mediante scanalatura di 7/8 mm di larghezza e profonda di qualche millimetro, alla distanza di 7/8 mm dal bordo lastra, dipinta con vernice epossidica di colore blu cobalto; esse dovranno riportare incisi:

□ l'Arco di Santo Stefano stilizzato, in alto a sinistra, rappresentativo del Centro storico, dipinto con vernice epossidica di colore terra (marroncino chiaro), di dimensioni cm 7 (larghezza) e cm 9 (altezza);

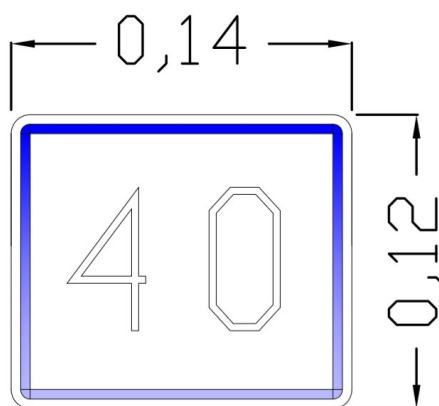
□ Il toponimo, opportunamente centrato, per il quale dovrà usarsi il carattere Times New Roman, ovvero in parte in stampatello maiuscolo (denominazione) di altezza minima di cm. 2, in parte in stampatello minuscolo (informazioni sulla denominazione) di altezza cm. 1,5, in parte in corsivo minuscolo (recupero delle denominazioni storiche in disuso) di altezza cm 1,5; Tutte le scritte incise dovranno essere dipinte con vernice epossidica di colore nero (come da schema grafico sottostante).



ART. 20 - NUMERO CIVICO CENTRO STORICO

Lastra in pietra di Apricena, di forma rettangolare, di dimensione L 14 cm (per i civici composti da tre cifre tale dimensione dovrà subire adeguato aumento di tale dimensione, senza riduzione di grandezza dei numeri) e cm. 12 di altezza, di spessore mm. 12/14; finitura semilucida mediante spazzolatura; Cornice perimetrale ottenuta mediante scanalatura di 3/4 mm di larghezza e profonda di qualche millimetro, alla distanza di 3/4 mm dal bordo lastra, dipinta con vernice epossidica di colore blu cobalto; La targa dovrà riportare inciso:

□ Il numero civico arabo, opportunamente centrato, per il quale dovrà usarsi il carattere Times New Roman, di altezza cm. 6; Il numero inciso dovrà essere dipinto con vernice epossidica di colore nero (come da schema grafico sottostante).



ART. 21 - TARGHE A DENOMINAZIONE DELLE VIE E NUMERI CIVICI DEL CENTRO URBANO

Per quanto riguarda le zone del centro abitato al di fuori del centro storico, l'apposizione di targhe e numeri civici, relativi alle zone di espansione, dovrà tener conto della tipologia presente nelle immediate vicinanze; le diverse tipologie presenti nel centro abitato, infatti, si diversificano a seconda del periodo in cui sono state apposte, e ciò va tenuto presente.

Nel caso in cui si dovesse procedere alla rivisitazione delle targhe e dei civici, relativamente ad un intero quartiere, o per l'intero centro urbano, si avrà cura di scegliere la tipologia rappresentativa più presente, al

fine di conferire, al di fuori del centro storico, un aspetto sempre più omogeneo.

Tutti I numeri civici saranno posizionati in alto a destra della porta interna di accesso all'unità immobiliare.

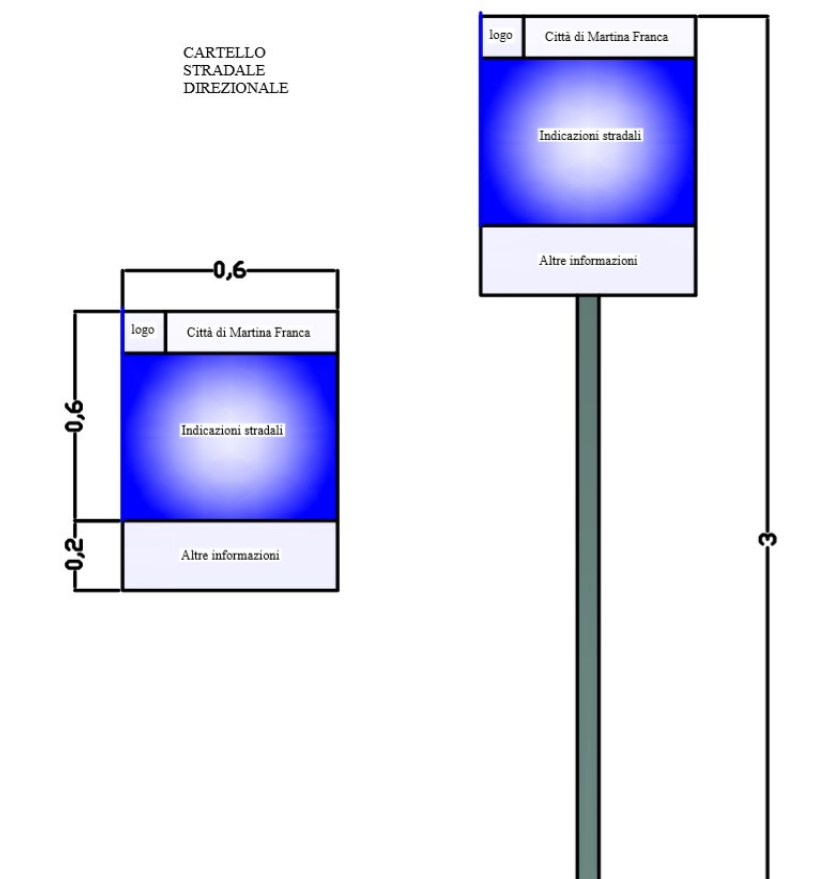
I numeri civici per contrassegnare gli accessi alle unità ecografiche interne devono come quelli per gli accessi alle unità ecografiche esterne, con aggiunta di un segno di barrato a cui far seguire il numeretto di riferimento (ad es per un civico 18, si avrebbero: 18/1, 18/2, 18/5, ecc.).

ART. 22 - TARGHE A DENOMINAZIONE DELLE VIE E NUMERI CIVICI EXTRAURBANI (AGRO)

Le targhe in agro, ovvero al di fuori del centro abitato, dovranno risultare del tipo a bandiera, su palo. Nello specifico si dovranno distinguere i seguenti cartelli:

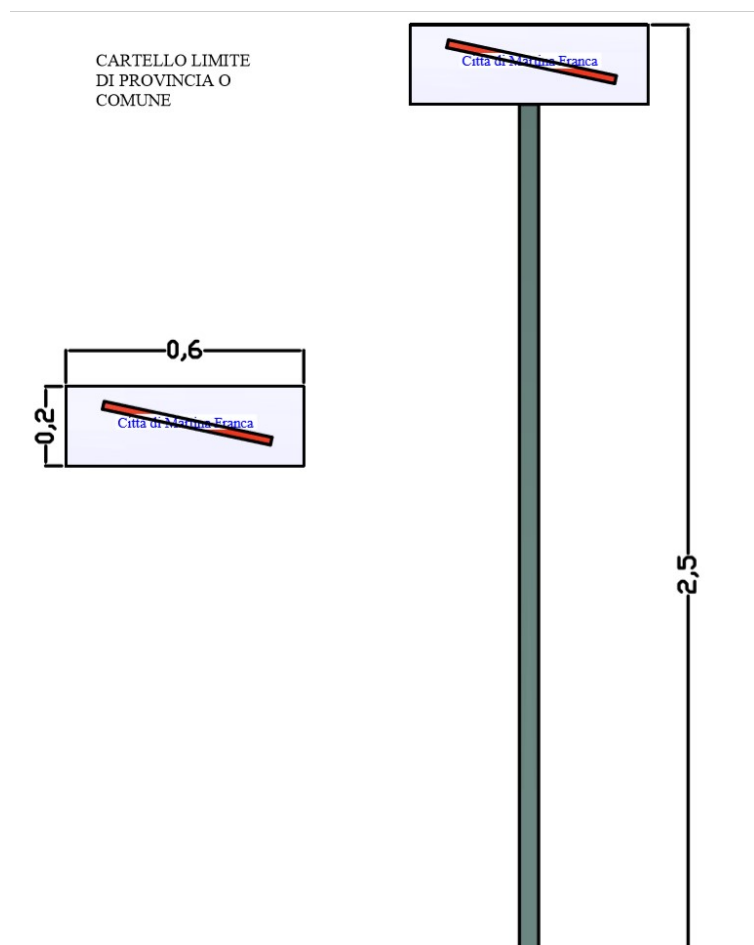
ART. 22/a - CARTELLO STRADALE DIREZIONALE

Segnale quadrato o rettangolare e pannello integrativo, completo di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in lamiera 10/10, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa, per tutti i simboli, dovranno essere certificati CE e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne garantisce la loro conformità alla norma europea EN 12899 – 1. I segnali dovranno essere completi di pali di sostegno tubolari di diametro pari a 60 mm, di tappi, di staffe diam 60 mm e di bulloneria (viti e dadi) come da schema grafico sottostante.



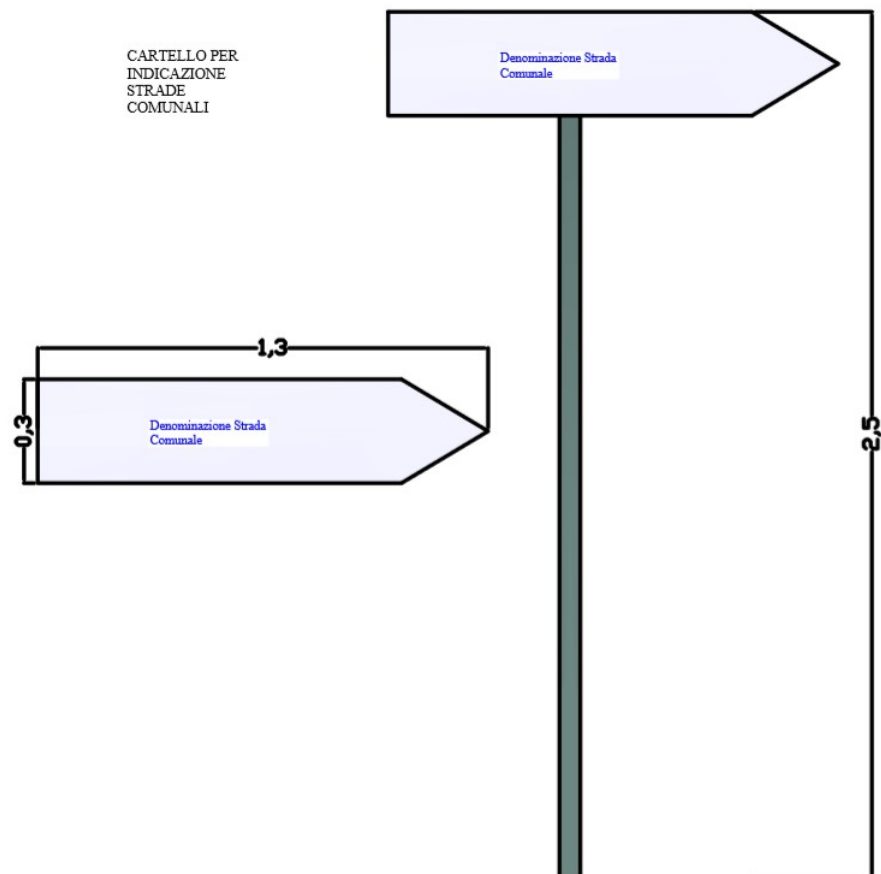
ART. 22/b - CARTELLO LIMITE DI PROVINCIA O DI COMUNE

Segnale rettangolare, completo di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in lamiera 10/10, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa, per tutti i simboli, dovranno essere certificati CE e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne garantisce la loro conformità alla norma europea EN 12899 – 1. I segnali dovranno essere completi di pali di sostegno tubolari di diametro pari a 48 mm, di tappi, di staffe diam 48 mm e di bulloneria (viti e dadi), come da schema grafico sottostante.



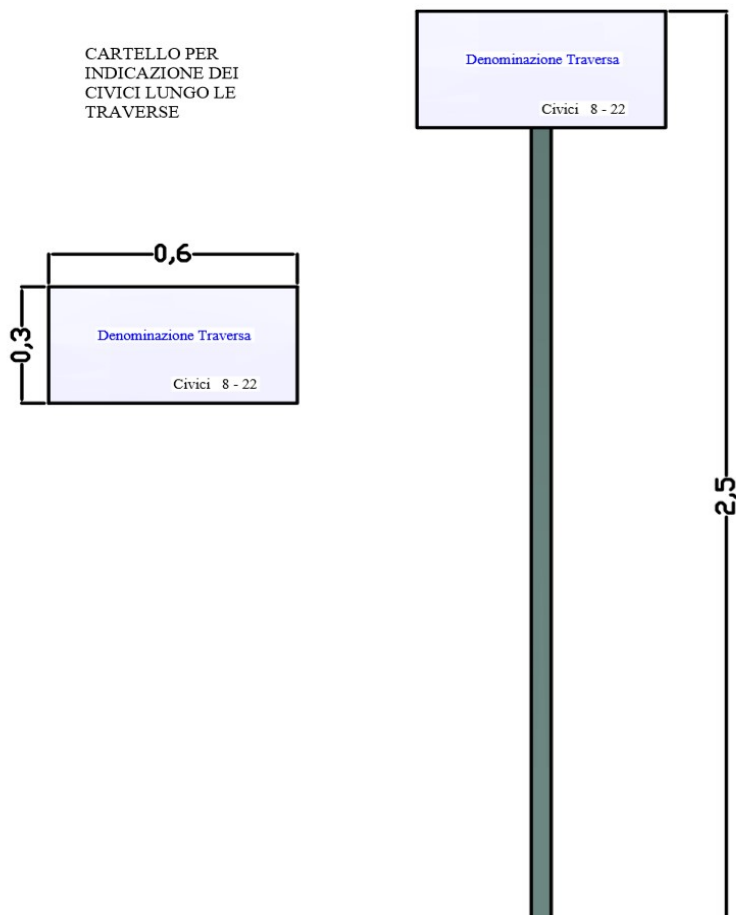
ART. 22/c - CARTELLO PER INDICAZIONE STRADE COMUNALI A FRECCIA

Segnale rettangolare con terminazione a freccia, completo di attacchi speciali così come richiesto dalla normativa vigente in lamiera 10/10, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa, per tutti i simboli, dovranno essere certificati CE e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne garantisce la loro conformità alla norma europea EN 12899 – 1. I segnali dovranno essere forniti completi di pali di sostegno tubolari di diametro pari a 60 mm, di tappi, di staffe diam 60 mm e di bulloneria (viti e dadi), come da schema grafico sottostante.



ART. 22/d - CARTELLO PER INDICAZIONE DEI CIVICI LUNGO LE TRAVERSE

Le targhe a denominazione delle traverse lungo la strada saranno rettangolari, in costruzione estruso di alluminio sp. 25 mm., completo di tappo di chiusura, staffoni e viti di fissaggio per applicazioni a pali diam. 60 mm, rivestite interamente con pellicole retroriflettenti classe 1 a normale risposta luminosa microprismatica a pezzo unico. Oltre alla denominazione identificativa della traversa, le targhe dovranno indicare l'insieme dei numeri civici appartenenti alla traversa, come da schema grafico sottostante.



I numeri civici in agro, ovvero al di fuori del centro abitato, dovranno realizzarsi in VTR PIANO rifrangente classe 1 (12x18) completo di viti e tasselli; le lastre dovranno prevedere un numero scuro su fondo chiaro e una cornice color blu cobalto. Il carattere d'uso sarà il Times New Roman.



Ai sensi dell'Art. 10 della Legge 1228 del 1954, il Comune ha facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile un contributo sull'apposizione della targhetta della numerazione civica esterna, e precisamente:

- **In caso di revisione e/o completamento della Toponomastica**, ponendo direttamente a carico dei proprietari degli immobili un contributo, univoco a prescindere dalla tipologia dell'indicatore, per il tramite dei tributi comunali, nel rispetto delle caratteristiche di cui ai comma precedenti; la fornitura e posa in opera in tale circostanza sono di competenza comunale;

- **In caso di singolo intervento**, ponendo a carico del proprietario sia la fornitura che la posa in opera dell'indicatore di numero civico, nel rispetto delle caratteristiche di cui ai comma precedenti; per il solo Centro storico, trattandosi di civico in tipologia di maggior costo, la maggior spesa sostenuta per la fornitura del civico dal proprietario dell'immobile, opportunamente documentata, resta a carico dell'Ente; in tale circostanza il proprietario riceverà la maggior spesa sostenuta, eccedente il contributo stabilito, mediante sgravio di pari importo, sempre per il tramite dei tributi comunali.

Il “**contributo**” relativo al numero civico, nel rispetto delle caratteristiche di cui ai comma precedenti, sarà determinato con provvedimento della Giunta Comunale e aggiornato dalla stessa, ove necessario, per seguire l'andamento dei prezzi del mercato.

TITOLO IV- ADEMPIMENTI E PROCEDURE

ART. 23 -ADEMPIMENTI DEI PROPRIETARI O DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

1. Prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità potrà essere richiesta l'assegnazione o la verifica del numero civico e dell'interno, qualora non esistente e/o divergente.
2. Gli indicatori della numerazione civica devono essere apposti preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.
3. I numeri interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente e collocate, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.
4. La fornitura e la posa in opera degli indicatori della numerazione interna sono a carico del proprietario e nei materiali precedentemente indicati.

ART. 24 - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Entro 30 giorni dall'approvazione di un nuovo strumento urbanistico attuativo il Settore Pianificazione Urbanistica predispone, su supporto informatico elaborabile, la planimetria del piano, per l'inserimento in cartografia della nuova viabilità, al quale l'ufficio provvede autonomamente. Contestualmente ne dà informazione, inviando copia informatica della cartografia della nuova viabilità, al Settore Servizi Demografici per gli adempimenti necessari alla denominazione delle nuove aree di circolazione. Il Settore Servizi Demografici cura il procedimento di denominazione della nuova area di circolazione fino all'autorizzazione Prefettizia.
2. Entro 30 giorni dall'autorizzazione Prefettizia alla denominazione delle nuove aree di circolazione (provvedimento da cui si determina l'efficacia della attribuzione della denominazione alle aree di circolazione, e che costituisce quindi il momento da cui effettivamente le aree di circolazione assumono la denominazione loro attribuita) il Settore Servizi Demografici informa il Settore Pianificazione Urbanistica per:
 - l'approvvigionamento e la posa in opera delle targhe onomastiche;
 - la codifica della nuova area di circolazione, l'inserimento della denominazione in cartografia e la pianificazione dei numeri civici da assegnare.
3. L'attribuzione della numerazione civica agli accessi aperti sulle aree di circolazione appena denominate è effettuata da Settore Pianificazione Urbanistica. Lo stesso ufficio procederà all'inserimento dei civici assegnati nel sistema informativo territoriale e ne darà evidenza all'Ufficio Anagrafe della popolazione.
4. La richiesta di trasformazione della denominazione di tratti di via già esistenti è da considerarsi evento eccezionale: deve possibilmente essere evitata per non determinare disagio ai cittadini residenti, e comunque va supportata da motivazioni di particolare rilevanza.
5. Qualora alla Commissione Toponomastica fosse richiesta dall'Amministrazione di procedere alla ridenominazione di tratti di via già denominati, ne informa tempestivamente il Settore Servizi Demografici per la pianificazione delle attività implicate dal provvedimento di mutazione. In tutti i casi in cui corre l'obbligo, sancito dalla norma dell'art. 47 del DPR 30.05.1989 n. 223 o dalle disposizioni impartite dall'Ufficio Centrale di statistica, di mutare il toponimo al fine di adeguarlo alla situazione di fatto esistente, il Settore Servizi Demografici, svolto il procedimento di ridenominazione, trasmette la delibera divenuta esecutiva al Settore Pianificazione Urbanistica che, entro 30 gg. dall'Autorizzazione Prefettizia alla trasformazione, provvede:

- all'approvvigionamento e la posa in opera delle targhe onomastiche;
 - agli adempimenti di trasformazione dei numeri civici esistenti e l'aggiornamento della cartografia.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione il Settore Pianificazione Urbanistica provvede alla trasformazione dei Civici interessati (esclusivamente quelli che afferiscono alla nuova area di circolazione, senza trasformazione dei civico a valle di quelli trasformati) e ne da immediata comunicazione all'Ufficio Anagrafe della popolazione, che curerà tutti gli adempimenti necessari alla variazione di indirizzo dei Cittadini già residenti agli indirizzi trasformati.

TITOLO V - VIGILANZA ESANZIONI

ART. 25 - SANZIONI

1. E' vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. Il Settore Pianificazione Urbanistica, in caso di violazione al presente Regolamento, provvede ad ordinare il ripristino, con spese a carico del trasgressore, fatte salve le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, salve ed impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito.
4. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 nella misura indicata nella seguente TABELLA:

<i>Tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione prevista</i>
<i>Attribuzione abusiva di numero civico pagamento in misura ridotta</i>	da € 25,00 a € 500,00 € 50
<i>Mancata richiesta di attribuzione di numero civico pagamento in misura ridotta</i>	da € 25,00 a € 500,00 € 50
<i>Mancata esposizione della targhetta del numero civico o dell'interno pagamento in misura ridotta</i>	da € 25,00 a € 500,00 € 50
<i>Apposizione di targhetta non regolamentare pagamento in misura ridotta</i>	da € 25,00 a € 500,00 € 50
<i>Distribuzione, danneggiamento e deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhettoni relative alla numerazione civica, compresa la numerazione interna. Pagamento in misura ridotta</i>	da € 25,00 a € 500,00 € 50

5. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è effettuato dalla Polizia Municipale - Legge 689/81.
6. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è attribuito al Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di adozione, sull'albo online del Comune di Martina Franca.